

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

**Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia**

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it) - [informa@ats-brescia.it](mailto:informa@ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 131

del 03/03/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale di ATS Brescia.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella  
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Fabrizio Speziani

Dott.ssa Lara Corini



---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge Regionale n. 33/2009 (così come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e s.m.i. di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo) che, all'articolo 20, disciplina la composizione e le competenze della Conferenza dei Sindaci e delle sue articolazioni territoriali;

Richiamata la D.G.R. n. X/5507 del 2 agosto 2016 ad oggetto "Attuazione della L.R. n. 23/2015: regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale (a seguito di parere della Commissione Consiliare)" che al Titolo III, Articolo 7 rubricato "Composizione e modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale", punto 1. Recita testualmente: "*La Conferenza dei Sindaci disciplina la composizione ed il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale, in coerenza con le modalità di funzionamento previste per la Conferenza dei Sindaci e per il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci...*";

Evidenziato che in data 10 ottobre 2016 si è riunita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni del territorio dell'ATS di Brescia nel corso della quale sono stati eletti il Presidente ed il Vice-Presidente della Conferenza dei Sindaci e del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci ed i tre componenti del Consiglio stesso, come da verbale agli atti della Direzione Sociosanitaria;

Dato atto che sono stati individuati i Presidenti ed i Vice-Presidenti sia dei tre Distretti Programmatori sia dei dodici Ambiti Distrettuali, nelle seguenti date:

- Distretto Programmatorio 1 e Ambiti di: Brescia, Brescia Ovest, Brescia Est, Valle Trompia: 23 e 28 novembre 2016;
- Distretto Programmatorio 2 e Ambiti di: Sebino, Monte Orfano, Oglio Ovest, Bassa Bresciana Occidentale: 24 novembre 2016;
- Distretto Programmatorio 3 e Ambiti di: Bassa Bresciana Centrale, Bassa Bresciana Orientale, Garda, Valle Sabbia: 29 novembre 2016,

come da verbali agli atti della Direzione Sociosanitaria;

Rilevata la necessità, in adempimento alle disposizioni regionali, di definire con apposito regolamento i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento delle Assemblee dei Sindaci del Distretto e dell'Ambito distrettuale;

Considerato che il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, riunitosi in data 31 gennaio 2017, ha approvato la proposta di Regolamento ivi presentata;

Ritenuto, pertanto, di adottare il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale, allegato al presente provvedimento (Allegato "A", composto da n. 9 pagine);

Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, che attesta quale Responsabile del procedimento la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che il parere del Direttore Sociosanitario è assorbito nella funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A



- a) di adottare il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Ambito Distrettuale, allegato al presente provvedimento (Allegato "A", composto da n. 9 pagine);
- b) di dare atto che il presente Regolamento sostituisce ogni regolamentazione già in essere presso l'ASL di Brescia;
- c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- d) di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Direzione Sociosanitaria, alla Direzione Generale Welfare, Piazza Città di Lombardia n. 1, Milano;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dr. Carmelo Scarcella



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO E DELL'ASSEMBLEA  
DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE**  
(approvato in data 31 gennaio 2017)

La Conferenza dei Sindaci dell'ATS di Brescia attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di cui si avvale per l'esercizio delle sue funzioni, in coerenza con le disposizioni contenute nell'art. 7 della D.G.R. n. 5507 del 2 agosto 2016 ad oggetto: "Attuazione della L.r. 23/2015: regolamento di funzionamento della Conferenza dei sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale (a seguito di parere della Commissione Consiliare)"

nella seduta del 31 gennaio 2017 regolarmente convocata con prot. 0008332 del 26 gennaio 2017, verificata la presenza del numero legale essendo presenti n. 5 componenti del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci,

dispone

**TITOLO I**

**ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO**

**ART. 1**

***Compiti e funzioni***

L'Assemblea dei Sindaci del Distretto, ha il compito di:

- A) formulare proposte e pareri, per il tramite del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, alla Conferenza dei Sindaci dandone comunicazione anche al Direttore Generale dell'ATS, in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione distrettuale dei servizi sociosanitari ed esprimere, con le stesse modalità, il proprio parere obbligatorio, entro 30 giorni, sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie;
- B) svolgere, con l'ausilio delle sue articolazioni per Ambiti distrettuali, le funzioni del comitato dei Sindaci del distretto di cui all'articolo 3 *quater* del D.lgs. 502/1992;
- C) definire il raccordo e l'integrazione della programmazione sociale territoriale con gli interventi sanitari e sociosanitari di competenza del distretto ATS e degli erogatori pubblici e privati accreditati e/o a contratto;

- D) adottare misure atte a garantire il coordinamento e l'uniformità territoriale dei singoli piani con la programmazione del Distretto, con particolare riferimento alla L.r.23/2015. In merito a questo aspetto l'Assemblea contribuisce, per la parte di competenza territoriale, alla formulazione delle linee di indirizzo comuni ai Piani di Zona degli Ambiti e al raccordo tra i Piani di Zona dei singoli Ambiti del Distretto. Il Piano di Zona è approvato e aggiornato ai sensi della L. 328/2000 e della L.r. 3/2008.

## ART. 2

### ***Composizione e organizzazione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto***

1. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni compresi nel territorio dei Distretti dell'ATS di Brescia (Distretto n.1, n.2 e n.3).
2. L'Assemblea è un'articolazione organizzativa della Conferenza dei Sindaci e ha la sua sede presso idonei locali messi a disposizione dalla ATS di Brescia.
3. In caso di scioglimento previsto dalla legge del Consiglio comunale, la rappresentanza del Comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco.
4. Ai Sindaci, Consiglieri/Assessori comunali delegati, membri dell'Assemblea, in caso di decadenza dal loro mandato presso il Comune, subentrano il Sindaco o il Consigliere/Assessore delegato neo-eletti e/o neo-nominati.
5. L'Assemblea istituisce, al suo interno, un Consiglio Direttivo con compiti di istruttoria e di formulazione di proposte e pareri in ordine alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 1. Tale direttivo è presieduto e convocato dal Presidente dell'Assemblea del Distretto, ed è composto inoltre dal vice Presidente dell'Assemblea del Distretto e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dell'Ambito distrettuale ricomprese nel territorio di competenza del Distretto.
6. La prima riunione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto è convocata dal Direttore Generale dell'ATS ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente, dal Sindaco più anziano di età.
7. Il Presidente viene eletto, nella prima seduta dell'Assemblea, a maggioranza tra i propri componenti, con votazione segreta, secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.
8. E' eletto il Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti.  
A parità di voti viene eletto il Sindaco del comune con maggior anzianità di carica; a parità di anzianità di carica, viene eletto il più anziano di età. Con le stesse procedure l'Assemblea elegge il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.  
In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del Presidente e del Vice Presidente alla convocazione provvede il Direttore Generale dell'ATS.
9. Il Presidente ed il vice Presidente rimangono in carica cinque anni.
10. Nei confronti del Presidente e/o del vice Presidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea.
11. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il vice Presidente svolge le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

12. In caso di assenza, impedimento o sfiducia nei confronti sia del Presidente sia del vice Presidente, l'Assemblea dei Sindaci del Distretto è presieduta dal Sindaco più anziano di età.
13. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci con ruolo consultivo, rendendo al Consiglio parere obbligatorio, nella seduta stessa o comunque entro 30 giorni dalla richiesta, sulle tematiche all'ordine del giorno relative al territorio di sua competenza; in caso di mancata espressione del parere favorevole entro il termine predetto, lo stesso si intende acquisito.

### ART. 3

#### **Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto**

1. Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione delle sedute.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Sindaci del Distretto:
  - a) di propria iniziativa;
  - b) su richiesta di un componente del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei Sindaci del Distretto;
  - c) su richiesta del Presidente della Conferenza dei Sindaci;
  - d) su richiesta del Direttore Generale dell'ATS.Nella convocazione, redatta su carta intestata dell'ATS, devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno; l'eventuale documentazione relativa agli argomenti da trattare è trasmessa in via telematica in allegato alla convocazione.

La convocazione dei componenti, in prima e seconda convocazione, è disposta con avviso scritto trasmesso in via telematica ai singoli componenti almeno 7 giorni prima della seduta.

È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire per via telematica ai singoli componenti e al Direttore Generale dell'ATS almeno ventiquattr'ore prima dell'ora fissata per la seduta.
3. La riunione della Assemblea deve avere luogo entro i quindici giorni dalla richiesta di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2.
4. All'ordine del giorno sono iscritti gli argomenti proposti:
  - dal Presidente dell'Assemblea;
  - dai Sindaci richiedenti la convocazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b);
  - dal Presidente della Conferenza dei Sindaci;
  - dal Direttore Generale dell'ATS.
5. Qualora l'ordine del giorno preveda la discussione di argomenti a carattere sanitario, sociosanitario o sociale che coinvolgono direttamente gli enti gestori di servizi localizzati sul territorio del Distretto, indipendentemente dalla sede di rappresentanza legale, le Assemblee possono essere integrate, su indicazione del Direttore Generale dell'ATS e invito del Presidente, da un rappresentante degli enti stessi, che vi partecipa senza diritto di voto. Per "enti gestori di servizi" si intendono, a questo fine, i soggetti pubblici e privati accreditati e/o a contratto che gestiscono servizi sanitari, sociosanitari e sociali.
6. L'Assemblea, in prima convocazione, è valida quando è presente un numero di componenti pari alla metà più uno della popolazione dei comuni facenti parte dell'Assemblea, secondo le quote da ciascuno rappresentate; in seconda convocazione, l'Assemblea è considerata valida quando è presente un numero di componenti pari a 1/3 della popolazione dei Comuni facenti parte dell'Assemblea.

La seconda convocazione non può avvenire prima di 48 ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.

7. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.
8. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.
9. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.
10. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente dell'Assemblea. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
11. La singola proposta messa in votazione dall'Assemblea dei Sindaci del distretto si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti, o loro delegati, in ragione dei voti espressi secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

#### Art. 4

#### **Partecipazione alle sedute**

1. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto partecipano senza diritto di voto:
  - a) il Presidente della Conferenza dei Sindaci;
  - b) il Direttore Generale, la Direzione strategica dell'ATS e il Direttore di Distretto dell'ATS;
  - c) dirigenti e/o funzionari e/o rappresentanti delle organizzazioni e degli enti presenti nel territorio del distretto, compresa una rappresentanza degli Uffici di Piano degli Ambiti del Distretto, che il Presidente ritiene utile convocare per la disamina degli argomenti posti all'ordine del giorno, previa concertazione con il Direttore Generale di ATS.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea di norma almeno una volta all'anno. In accordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, tale Assemblea può coincidere anche con la riunione della Conferenza dei Sindaci.

#### Art. 5

#### **Funzioni di assistenza tecnico professionale e pubblicazione degli atti**

1. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione degli atti (anche attraverso il sito web istituzionale dell'ATS) dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto sono svolte dalla segreteria del Direttore del Distretto, in raccordo con l'Ufficio di segreteria della Conferenza dei Sindaci, struttura in staff alla Direzione Sociosanitaria dell'ATS di Brescia.

2. Delle riunioni sono redatti i verbali che devono evidenziare con chiarezza le decisioni assunte in merito ai temi all'ordine del giorno e l'esito di eventuali votazioni; copia di ciascun verbale è trasmessa, in via telematica, alla Conferenza dei Sindaci e al Consiglio di Rappresentanza e ai comuni afferenti al distretto. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal Direttore del Distretto dell'ATS, dal Presidente dell'Assemblea o dal vice Presidente.
3. La documentazione pertinente l'Assemblea dei Sindaci del Distretto (ed in particolare convocazioni e verbali) fa parte del patrimonio documentale dell'ATS di Brescia e viene gestita e conservata nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

#### Art.6

#### ***Diritti di partecipazione dei cittadini***

1. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto promuove, almeno una volta l'anno, un incontro pubblico con i cittadini in cui illustra l'attività svolta. Questa sessione, in accordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, può anche coincidere con la Conferenza dei Sindaci.
2. L'Assemblea può promuovere consultazioni, invitando a parteciparvi i cittadini dei Comuni facenti parte del Distretto, le loro organizzazioni anche sindacali, e loro espressioni associative, ivi comprese le associazioni di volontariato e di tutela di diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

### **TITOLO II**

#### **ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE**

#### ART. 7

#### ***Compiti e funzioni***

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale sviluppa la sua azione principale nella *governance* della gestione associata e territoriale delle funzioni sociali e nella programmazione degli aspetti gestionali-operativi di coordinamento e sviluppo dei servizi sociali territoriali. La programmazione è sviluppata nei Piani di Zona di Ambito Territoriale (L.328/200 e L.R. 3/2008) ed in integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario, nonché con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale.

#### ART. 8

#### ***Composizione e organizzazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale***

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni compresi nel territorio dei singoli Ambiti distrettuali in cui si articola l'ATS di Brescia.



2. L'Assemblea è un'articolazione organizzativa della Conferenza dei Sindaci e ha la sua sede presso l'ente capofila del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di riferimento.
3. In caso di scioglimento del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dalla legge, la rappresentanza del Comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
4. Ai Sindaci, Consiglieri/Assessori comunali delegati, membri dell'Assemblea, in caso di decadenza dal loro mandato presso il Comune, subentrano il Sindaco o il Consigliere/Assessore delegato neo-eletti e/o neo-nominati.
5. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale provvede, nell'area territoriale di competenza, a:
  - a) fornire, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 33/2009, ausilio all'Assemblea dei Sindaci del Distretto nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 *quater* D.lgs 502/92, portando all'attenzione dell'Assemblea del Distretto peculiarità territoriali da considerare all'interno di un quadro complessivo di Distretto o attraverso contributi dei territori per la declinazione e approfondimento di tematiche trasversali di Distretto;
  - b) gestire operativamente, anche tramite accordi/intese, i livelli di integrazione tra i servizi sociali di prossimità e gli interventi sociosanitari e sanitari territoriali;
  - c) esprimere, all'Assemblea dei Sindaci del Distretto e al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, il proprio parere in merito alle linee di indirizzo, di programmazione e di gestione territoriale delle risorse finanziarie;
  - d) formulare la programmazione del Piano di Zona di Ambito Territoriale e gestire le azioni operative previste (L.328/2000 e L.r. 3/2008) in integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario nonché con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale.
6. La prima riunione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale è convocata dal Direttore Generale dell'ATS ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente, dal Sindaco più anziano di età.
7. Il Presidente viene eletto, nella prima seduta dell'Assemblea, a maggioranza tra i propri componenti, con votazione segreta, e secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.
8. E' eletto il Sindaco, o suo delegato, che ha ottenuto il maggior numero di voti.  
A parità di voti viene eletto il Sindaco o suo delegato del comune con maggior anzianità di carica; a parità di anzianità di carica, viene eletto il più anziano di età.  
Con le stesse procedure l'Assemblea elegge il vice Presidente, che sostituisce Presidente in caso di assenza o impedimento.  
In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del Presidente e del vice Presidente alla convocazione provvede il Direttore Generale dell'ATS.
9. Il Presidente ed il vice Presidente rimangono in carica cinque anni.
10. Nei confronti del Presidente e/o del vice Presidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea.
11. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il vice Presidente svolge le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente
12. Nell'eventualità in cui siano modificati gli assetti territoriali degli Ambiti Territoriali si procede al rinnovo delle cariche elettive delle Assemblee dei Sindaci dell'Ambito distrettuale.
13. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale partecipa di diritto al Consiglio Direttivo dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto, di cui all'art. 2, comma 5.

14. Il Presidente dell'Assemblea partecipa alle sedute del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, con ruolo consultivo, esprimendo pareri e indicazioni quando le tematiche dell'ordine del giorno siano relative al territorio di sua competenza.
15. L'Assemblea può istituire al suo interno un Consiglio Esecutivo con compiti di istruttoria e di formulazione di proposte e pareri in ordine alle funzioni attribuite. Il Consiglio Esecutivo, la cui composizione è decisa dall'Assemblea stessa, è presieduto e convocato dal Presidente dell'Assemblea dell'Ambito distrettuale.

#### ART. 9

#### ***Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale***

1. Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione delle sedute.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale:
  - a) di propria iniziativa;
  - b) su richiesta di 1/3 dei Sindaci che compongono l'Assemblea;
  - c) su richiesta del Presidente della Conferenza dei Sindaci e/o del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto;
  - d) su richiesta del Direttore Generale dell'ATS.
3. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.
4. La riunione dell'Assemblea ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2.
5. La convocazione dei componenti, in prima e seconda convocazione, è disposta con avviso scritto trasmesso per via telematica ai singoli componenti almeno 7 giorni prima della seduta.
6. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire per via telematica ai singoli componenti e al Direttore Generale dell'ATS almeno ventiquattr'ore prima dell'ora fissata per la seduta.
7. Le Assemblee sono convocate, di norma, presso la sede dell'Ente capofila del Piano di Zona o comunque in idonei locali individuati dal Presidente dell'Assemblea d'intesa con il Direttore Generale dell'ATS.
8. La convocazione con l'ordine del giorno è sottoscritta dal Presidente.  
All'ordine del giorno vengono iscritti gli argomenti proposti:
  - a) dal Presidente dell'Assemblea;
  - b) dai Sindaci richiedenti la convocazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b);
  - c) dal Presidente della Conferenza dei Sindaci e/o dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto;
  - d) da almeno due componenti del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci;
  - e) dal Direttore Generale dell'ATS.
9. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è inviata a ciascun componente in via telematica.
10. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione per via telematica ai componenti delle Assemblee e al Direttore Generale dell'ATS.
11. Qualora l'ordine del giorno preveda la discussione di argomenti a carattere sanitario, sociosanitario o sociale che coinvolgono direttamente gli enti gestori di servizi localizzati sul territorio dell'Ambito, indipendentemente dalla sede di rappresentanza legale, le Assemblee possono essere integrate da un rappresentante degli enti stessi, che vi partecipa senza diritto di voto, la cui partecipazione il presidente della assemblea ritenga utile per la disamina degli atti

all'ordine del giorno, previa concertazione con il Direttore Generale dell'ATS. Per "enti gestori di servizi" si intendono, a questo fine, i soggetti pubblici e privati accreditati e/o a contratto che gestiscono servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

12. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione della documentazione ritenuta utile e indispensabile e di ottenere dal Presidente tutte le notizie ed i chiarimenti necessari.
13. Le sedute sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del Presidente dell'Assemblea, sia altrimenti stabilito.
14. L'Assemblea è validamente riunita quando è presente un numero di componenti pari alla metà più uno della popolazione dei comuni facenti parte dell'Assemblea, secondo le quote da ciascuno rappresentate.
15. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.
16. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di 1/3 dei componenti. La seconda convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.
17. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.
18. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.
19. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, peralzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente dell'Assemblea. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.
20. La singola proposta messa in votazione dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti.
21. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti secondo le quote ponderate.

#### ART.10

#### ***Partecipazione alle sedute***

1. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale partecipano senza diritto di voto:
  - a. il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto;
  - b. il Direttore del Distretto dell'ATS;
  - c. dirigenti e/o funzionari e/o rappresentanti delle organizzazioni e degli enti territoriali che il Presidente ritiene utile convocare per la disamina degli argomenti posti all'ordine del giorno, previa concertazione con il Direttore Generale dell'ATS.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale di norma almeno 2 volte all'anno.

Art. 11

***Funzioni di assistenza tecnico professionale e pubblicazione degli atti***

1. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione degli atti (anche attraverso il sito web istituzionale dell'Ambito Territoriale) dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale sono svolte dal responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di riferimento, in relazione alle direttive della Direzione Generale dell'ATS.
2. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali che devono evidenziare con chiarezza le decisioni assunte dall'Assemblea in merito ai temi all'ordine del giorno e l'esito di eventuali votazioni; copia di ciascun verbale è trasmessa in via telematica ai componenti dell'Assemblea. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal responsabile dell'Ufficio di Piano in qualità di segretario verbalizzante, dal Presidente dell'Assemblea o dal vice Presidente.
3. La documentazione pertinente l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale (ed in particolare convocazioni e verbali) fa parte del patrimonio documentale dell'Ente capofila del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale e viene gestita e conservata nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa. Alla segreteria della Conferenza dei Sindaci presso l'ATS di Brescia dovrà essere trasmessa digitalmente copia di tale documentazione.

Art.12

***Diritti di partecipazione dei cittadini***

L'Assemblea può promuovere consultazioni, invitando a parteciparvi i cittadini dei Comuni facenti parte dell'Ambito distrettuale, le loro organizzazioni anche sindacali, e le loro espressioni associative, ivi comprese le associazioni di volontariato e di tutela di diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.